



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 8, comma 6 e 12, comma 11-*bis*;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” e, in particolare, l’articolo 21, che ha previsto di ottimizzare la campagna di iniezione degli stoccaggi nazionali al fine di raggiungerne un livello di riempimento almeno pari al 90 %, in considerazione del conflitto tra Russia e Ucraina e delle possibili ripercussioni in termini di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas naturale;

VISTO l’atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica del 24 febbraio 2022, con cui, in considerazione del conflitto tra Russia e Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, sono date indicazioni ai principali importatori di gas affinché si approvvigionino nel minor tempo possibile di volumi aggiuntivi di gas naturale;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 14 marzo 2022, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022, che reca le modalità di stoccaggio per il periodo 2022-2023;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 1° aprile 2022, n. 138, che disciplina modalità per ottimizzare il riempimento delle capacità di stoccaggio nazionali;

VISTE le deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: Autorità) n. 97/2022/r/gas dell’8 marzo 2022, n. 110/2022/r/gas del 15 marzo 2022, n. 165/2022/R/GAS dell’8 aprile 2022 e n. 189/2022/R/GAS del 27 aprile 2022, adottate in considerazione della suddetta previsione legislativa, nonché dei citati provvedimenti adottati dal Ministro della transizione ecologica;

CONSIDERATO che, a seguito dei citati provvedimenti, il Ministero della transizione ecologica ha avviato il monitoraggio del rispetto della curva tecnica ottimale di riempimento mensile degli stoccaggi, così da essere informato in tempo utile degli eventuali scostamenti che possono determinare la perdita irreversibile della capacità di iniezione per la singola mensilità;

CONSIDERATO che, nell’ambito del suddetto monitoraggio, dalla metà di giugno 2022, è emerso un livello giornaliero di iniezione tale da pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo mensile di



riempimento, necessario a non compromettere il target di riempimento del 90% degli stoccaggi a fine campagna di iniezione, e che, pertanto, come condiviso nella riunione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas (CTEM) del 22 giugno 2022, è stato ritenuto opportuno affidare a Snam il riempimento dell'eventuale "delta" mancante rispetto al livello medio necessario a traguardare il target, almeno per quanto riguarda il mese di giugno 2022;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253, con cui, in considerazione del perdurare di livelli di riempimento degli stoccaggi nel mese di giugno non in linea con la curva ottimale mensile e del possibile non raggiungimento dell'obiettivo minimo mensile di riempimento, è stato dato mandato all'impresa maggiore di trasporto di offrire un servizio di riempimento di ultima istanza, acquisendo quantitativi di gas per l'iniezione presso le proprie infrastrutture di stoccaggio, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo mensile e complementari rispetto alle quantità immesse dagli operatori di mercato, secondo modalità e condizioni di effettuazione del servizio stabilite dall'Autorità, prevedendo il riconoscimento dei costi sostenuti e tenendo conto dei costi complessivi del servizio, con salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario;

VISTA la deliberazione dell'Autorità n. 274/2022/r/gas del 24 giugno 2022, recante ulteriori misure urgenti per il servizio di stoccaggio di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l'articolo 5-*bis*, il quale introduce ulteriori disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, affidando al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) il compito di erogare un servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi di gas naturale, ai fini della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nei limiti di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. Si prevede, in particolare che:

- il servizio possa essere erogato anche tramite accordi con Società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e in stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto;
- la disciplina del servizio sia definita da un decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita ARERA, da adottare entro il 15 luglio 2022;
- il GSE comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma di acquisti e l'ammontare delle risorse necessarie, nei limiti dell'importo di 4.000 milioni;
- è disposto il trasferimento a titolo di prestito infruttifero al GSE delle risorse necessarie, da restituire entro il 20 dicembre 2022, anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa;

VISTA la nota n. 200 del 2 luglio 2022 con cui la società Snam S.p.A. (nel seguito: Snam o “impresa maggiore di trasporto”) ha comunicato di aver completato il servizio di riempimento di ultima istanza



previsto dal citato decreto n. 253 del 22 giugno 2022, con il raggiungimento dell'obiettivo mensile di riempimento;

CONSIDERATO, inoltre, che nella citata nota del 2 luglio 2022, Snam ha contemporaneamente rappresentato che l'attuale livello medio di riempimento da parte degli operatori di mercato è di circa 40/50 milioni di metri cubi giornalieri, a fronte di una capacità di iniezione di 96 milioni di metri cubi al giorno e di un obiettivo per il mese di luglio 2022 di circa 7.450 M Smc, necessario per raggiungere il prefissato obiettivo del riempimento del 90% entro il mese di ottobre. Nella stessa nota sono state altresì segnalate criticità per il mese di luglio dovute a possibili riduzioni di flussi di import di gas a causa di interventi di manutenzione sulle infrastrutture estere di importazione;

VISTA la nota n. 20843 del 3 luglio 2022 con cui il Dipartimento energia del Ministero della transizione ecologica, in considerazione della comunicazione di Snam del 2 luglio e tenuto conto dell'imprescindibilità di raggiungere l'obiettivo di riempimento mensile di luglio, ha chiesto a Snam stessa di continuare a fornire il servizio di riempimento di ultima istanza, alle medesime condizioni definite dal citato decreto n. 253 del 2022, nelle more dell'attuazione del richiamato articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e quindi fino al 15 luglio 2022;

RITENUTO opportuno, ai fini della sicurezza del sistema del gas, assicurare il rispetto della curva ottimale di riempimento mensile necessaria a raggiungere l'obiettivo di riempimento del 90% e, pertanto, di dare mandato al GSE di provvedere, come previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, "ad erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro";

CONSIDERATO che il GSE ha condiviso una prima proposta di programma di acquisti di gas per lo stoccaggio di ultima istanza, acquisendo una disponibilità preliminare di Snam e ENI S.p.A. a collaborare in forma coordinata, in modo da avviare la nuova funzione con la rapidità richiesta;

CONSIDERATA la necessità di non avere soluzioni di continuità rispetto alle attività di acquisto già messe in atto da Snam e valutata la possibilità di poter ampliare la partecipazione al programma di acquisti ad altri soggetti direttamente o indirettamente partecipati dallo Stato, per quantitativi addizionali rispetto all'ordinaria capacità commerciale richiesta dai soggetti stessi;

CONSIDERATO che l'attuale organizzazione del mercato del gas nazionale, gestito dal Gestore dei mercati energetici S.p.A., prevede vari mercati nei quali agiscono gli operatori abilitati a effettuare transazioni sul Punto Virtuale di Scambio (PSV) e che nell'ambito del mercato a pronti è istituito il comparto per l'approvvigionamento del gas di sistema (AGS);

SENTITA l'Autorità, che si è espressa favorevolmente con nota del 14 luglio 2022, segnalando al contempo alcune possibili integrazioni. In particolare, ha chiesto di essere informata sul programma di acquisti di gas naturale effettuati dal GSE, per esigenze di monitoraggio degli effetti sul mercato, e ha segnalato la possibile insufficienza dei ricavi ottenuti dalla vendita del gas da parte del GSE ai



fini della restituzione del prestito, nel caso di prezzi di cessione del gas inferiori a quelli di acquisto, con conseguente necessità di definire le modalità di recupero dell'ammontare necessario;

RITENUTO opportuno informare l'Autorità sul programma di acquisti;

RITENUTO, per quanto attiene l'osservazione dell'Autorità riferita ai futuri ricavi derivanti dalla vendita del gas naturale, che il programma di acquisto contenga l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie, anche tenendo conto dei prezzi *forward* del gas per il prossimo inverno e che le indicazioni sulle modalità di vendita potranno ridurre il rischio di uno scarto tra l'ammontare necessario per l'acquisto del gas e il ricavato della vendita dello stesso ai fini della restituzione del prestito;

RITENUTO altresì che la previsione, già prevista per Snam ai sensi del citato decreto del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 2022, secondo cui l'Autorità prevede il riconoscimento di eventuali costi non recuperati, possa essere rivolta anche al GSE stante la rispondenza alla medesima finalità di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi di gas ai fini della sicurezza del sistema dei compiti affidati al GSE medesimo dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 e dal presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)

1. Il presente decreto disciplina il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio di gas naturale erogato dal GSE, attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, secondo un programma di acquisti di quantitativi di gas naturale ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 sono effettuati dal GSE secondo il programma di acquisti di cui al medesimo comma, con le seguenti modalità e secondo criteri di massima efficienza operativa ed economica:
 - a) stipula di un contratto di servizio tra GSE e l'impresa maggiore di trasporto, volto ad assicurare la quantità di volumi di gas da approvvigionare, che disciplini l'attività che la predetta impresa svolge per conto del GSE sul mercato AGS, ai fini dell'acquisto e dello stoccaggio dei volumi necessari al rispetto del programma di acquisti di cui al comma 1 e della conseguente cessione al GSE della giacenza di gas stoccato;
 - b) definizione di accordi bilaterali con soggetti direttamente o indirettamente partecipati dallo Stato, per l'acquisto di quantità di gas da stoccare addizionali rispetto ai volumi richiesti per l'ordinaria attività commerciale dei soggetti stessi, volti ad assicurare, in assenza di cause di forza maggiore, un incremento della giacenza negli stoccaggi, in stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto e con l'attività di cui alla lettera a);



- c) eventuale acquisto, da parte del GSE, di quantitativi di gas consegnati presso il PSV e il successivo stoccaggio acquisendo la necessaria capacità di iniezione, da definire e regolare nell'ambito del programma di acquisti di cui al comma 1 e comunque in coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, utilizzando la allocazione implicita dello spazio di stoccaggio disposta da ARERA.
3. Il programma di acquisti di cui al comma 1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica e indica l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie, nel limite del controvalore previsto dalla legge e tenendo conto dei prezzi *forward* del gas per il prossimo inverno. Il programma di acquisti è comunicato anche all'Autorità.
 4. Il programma di acquisti di cui al comma 1 è funzionale, per quanto attiene al mese di luglio 2022, al raggiungimento dell'obiettivo mensile di riempimento degli stoccaggi e complementare rispetto alle quantità immesse dagli operatori di mercato, in base a quanto comunicato dall'impresa maggiore di trasporto circa l'eventuale scostamento della curva tecnica ottimale di riempimento. Per i mesi successivi al mese di luglio 2022, il programma di acquisti di cui al comma 1 è definito in coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto e il Ministero della transizione ecologica, tenuto conto degli scostamenti dalla curva tecnica ottimale di riempimento nonché dell'andamento dei prezzi e del conseguente onere da sostenere.
 5. I quantitativi di gas naturale iniettati ai sensi del comma 1 sono venduti entro il 31 dicembre 2022, secondo modalità definite con atto di indirizzo del Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022, che tengono conto dell'esigenza di restituzione del prestito nei termini di cui all'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, attraverso i ricavi rinvenienti dalla vendita del gas, al netto dei costi. L'Autorità prevede il riconoscimento di eventuali costi non recuperati sostenuti dal GSE, tenendo conto dei costi complessivi del servizio e con l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario del GSE medesimo.
 6. Nelle more dell'operatività degli acquisti di cui al comma 4, al fine di assicurare la continuità delle attività, considerate le possibili criticità future per gli approvvigionamenti, l'impresa maggiore di trasporto continua a fornire il servizio di riempimento di ultima istanza, alle medesime condizioni definite dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 2022, informando sull'andamento dell'operazione il Ministero della transizione ecologica e coordinandosi con il GSE relativamente all'avvio dei riempimenti di cui al medesimo comma 4.

Articolo 2

(Disposizioni operative e finanziarie)

1. Il GSE aggiorna con cadenza settimanale il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della transizione ecologica sull'attuazione del programma di acquisti di cui all'articolo 1, comma



1, e sull'eventuale variazione delle risorse necessarie a finanziare il programma medesimo, nei limiti dell'importo di 4.000 milioni di euro. La copia della comunicazione recante l'aggiornamento settimanale di cui al primo periodo è trasmessa all'Autorità.

2. In base alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il trasferimento a titolo di prestito infruttifero al GSE delle risorse indicate nella comunicazione medesima, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Per la disciplina delle modalità con cui può essere erogato il prestito di cui al primo periodo del presente comma, si applica l'articolo 5-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso al GSE e all'impresa maggiore di trasporto per la sua immediata attuazione, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze per le attività conseguenti e all'Autorità.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roberto Cingolani